

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente  
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere  
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere  
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere  
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 2784/2005 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

S.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 123/2 002 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 22/05/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

S.G. ha impugnato l'avviso di rettifica di reddito d'impresa per l'anno 1986, à fini IRPEF-ILOR, fondato su una percentuale media di ricarico del settore pari al 22, 5%, contro il 15% applicato dal contribuente, con conseguente rideterminazione del reddito per inattendibilità dei ricavi e recupero a tassazione del 50% del dichiarato costo dei carburanti in relazione all'uso promiscuo di un'autovettura.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando, con sentenza 22 maggio 2002, la sentenza di primo grado, ha affermato che, essendo il contribuente in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento induttivo non era legittimo, non sussistendo nessuna delle violazioni previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in tema di tenuta della contabilità, idonee a consentire tale modalità accertativa, nè l'Ufficio aveva provato l'uso promiscuo di un'autovettura, la cui natura strumentale non era contestata.

L'Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, senza resistenza da parte dell'intimato.

#### Motivi della decisione

Adducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che i giudici hanno omesso di pronunciarsi sulle censure formulate in sede d'appello dall'Amministrazione, che aveva sottolineato di aver agito sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), che consente di desumere l'inattendibilità dei ricavi da elementi gravi, precisi e concordanti, costituiti, nella specie, dalle percentuali di ricarico, egittimamente utilizzate, quali presunzioni semplici, nell'ambito della disciplina di cui al cit. art. 39. Tali presunzioni si estenderebbero anche all'uso promiscuo di autovettura utilizzata nell'ambito di impresa individuale, ricadendo sul contribuente l'onere della prova di utilizzazione esclusivamente strumentale di tale bene.

Il ricorso è solo in parte fondato.

Premesso infatti che la Commissione Regionale non ha omesso di pronunciare sull'appello dell'Amministrazione, e non ha quindi violato l'art. 112 c.p.c., ma ha fornito una interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, strettamente collegata alla emergenza di una contabilità irregolare ad altre anomalie gestionali - circo stanze nella specie insussistenti - la motivazione della sentenza impugnata sul punto va integrata con l'affermazione che l'Amministrazione può invero procedere - à sensi dell'art. 39, comma 1 cit. D.P.R., alla determinazione induttiva del reddito stilizzando le percentuali di ricarico, le quali costituiscono tuttavia presunzioni semplici, che debbono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e desunte da dati di comune esperienza, oltreché da concreti e significativi elementi desunti dalla singola fattispecie (Cass. 15534/2002). In presenza di scritture contabili formalmente perfette (come nella specie) non è dunque sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico formalmente diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati disomogenei (Cass. 18038/2005; 7914/2007). Pertanto tali percentuali sono di per sé inidonee ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo quantomeno (Cass. 26388/2005) che risulti l'abnormalità o l'irragionevolezza della percentuale quale elemento ulteriore (ciò che nella specie non può riscontrarsi nella differenza fra il 22% applicato dall'Ufficio e il 15% dichiarato dal contribuente).

Sul punto, pertanto, il dispositivo della sentenza impugnata - la cui motivazione va corretta nel modo sopra indicato - è conforme a legge. La stessa sentenza è invece errata in relazione al recupero a tassazione del costo del carburante utilizzato per un'autovettura ad uso promiscuo; trattandosi infatti di impresa individuale, l'uso promiscuo è non soltanto presunto, ma "in re ispa", spettando al contribuente in ogni caso l'onere di dimostrare di aver utilizzato l'auto per fini strettamente collegata all'attività dell'impresa.

Cassata pertanto sul punto la sentenza impugnata, la causa va rinviate ad altra Sezione d della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009